



LEGGE 20 settembre 1994 n.82 (pubblicata il 28 settembre 1994)

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 settembre 1994.

TITOLO I

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO MUSICALE. FINALITÀ

Art.1

(Costituzione)

E' costituito l'Istituto Musicale Sammarinese, con finalità di istruzione e cultura musicale, quale Ente Pubblico con autonomia amministrativa e gestionale.

La vigilanza sull'Istituto Musicale Sammarinese è esercitata dal Dicastero alla Pubblica Istruzione e Cultura.

Art.2

(Finalità)

L'Istituto Musicale Sammarinese promuove il progresso della cultura musicale e la preparazione tecnico-professionale intesa ad avviare i giovani all'esercizio dell'attività artistica.

In particolare esso si propone:

- a. di educare i giovani alla conoscenza del linguaggio musicale sulla base di aggiornate metodologie didattiche;
- b. di preparare gli alunni a sostenere esami per il conseguimento di diplomi di qualificazione professionale;
- c. di promuovere la cultura musicale attraverso la realizzazione di attività coinvolgenti gli insegnanti e gli alunni dell'Istituto.

TITOLO II

ORGANI DELL'ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE

Art.3

Sono organi dell'Istituto Musicale Sammarinese:

- a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- d. il Direttore;
- e. il Collegio dei Docenti;
- f. il Consiglio di Direzione.

Art.4

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Nomina e competenze)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Grande e Generale per la durata di tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di

Amministrazione, firma gli atti che comportano impegni per l'Istituto e controlla l'andamento generale dello stesso.

Art.5

Il Consiglio di Amministrazione

(Composizione e competenze)

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per la durata di tre anni ed è composto:

1. dal Presidente che lo presiede;
2. dal Segretario Amministrativo nominato dal Congresso di Stato per la durata di una legislatura, con funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
3. da un delegato del Dicastero della Pubblica Istruzione;

4. da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale;

5. da un membro designato dal Collegio dei Docenti.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa anche il Direttore dell'Istituto Musicale a titolo consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione esercita la gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'Istituto.

In particolare:

a. formula il bilancio di previsione dell'Istituto, le eventuali variazioni dello stesso, il conto consuntivo e autorizza le spese;

b. autorizza di anno in anno scolastico, su proposta del Direttore, sentito il parere del Consiglio di Direzione, il funzionamento delle varie cattedre;

c. adotta il regolamento interno dell'Istituto e provvede alle sue eventuali modifiche;

d. provvede alla nomina del Direttore, del personale docente, tecnico - amministrativo e ausiliario stipulando i relativi contratti e ratifica la nomina del Vice Direttore;

e. approva i programmi delle attività didattico - artistiche di cui agli artt.8 lettera a. e 9 lettera b.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i componenti del Consiglio Grande e Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente.

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione è corrisposto il gettone di presenza.

Il Consiglio di Amministrazione, di regola, si riunisce una volta al mese o diversamente quando se ne ravvisi la necessità.

Per la validità delle delibere è richiesto il voto della maggioranza dei membri.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario sotto la responsabilità del Presidente.

Art.6

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

(Nomina e competenze)

I Sindaci Revisori dei Conti, in numero di due, nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata di tre anni, curano il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto.

Non possono essere nominati Sindaci Revisori i membri del Congresso di Stato e del Consiglio Grande e Generale.

Per l'espletamento delle loro funzioni i Sindaci Revisori percepiscono un gettone di presenza il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.7

Il Direttore

(Nomina e competenze)

Il Direttore è nominato per la durata di tre anni dal Consiglio di Amministrazione.

A lui possono anche essere demandate funzioni di docenza.

Il Direttore presiede al corretto funzionamento didattico - artistico e disciplinare dell'Istituto in conformità alle disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione di fronte al quale è responsabile e in ottemperanza alle Leggi n.7 del 17 febbraio 1961 e n.23 del 4 maggio 1977.

Il Direttore dell'Istituto è sia Direttore Artistico dell'Orchestra Sinfonica dell'Istituto Musicale, sia Direttore Artistico dell'Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino e loro emanazioni.

Art.8

Il Collegio dei Docenti

(Composizione e competenze)

Il Collegio dei Docenti indica i criteri di gestione generale dell'Istituto.

In particolare:

- a. propone la programmazione didattico - artistica;
- b. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Direzione;
- c. elegge un suo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

Art.9

Il Consiglio di Direzione

(Composizione e competenze)

Il Consiglio di Direzione è composto dal Direttore che lo presiede e da quattro Docenti

nominati annualmente dal Collegio dei Docenti.

Il Consiglio di Direzione:

a. provvede alla nomina del Vice Direttore, che dovrà essere ratificata dal Consiglio di

Amministrazione;

b. predisporre il programma delle attività didattico - artistiche proposte dal Collegio dei Docenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

c. adotta provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni.

TITOLI III

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA - ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art.10

L'insegnamento nell'Istituto Musicale Sammarinese è impartito nelle scuole principali, materie di composizione e di strumento, ed è distinto in due o tre periodi (inferiore e superiore, ovvero inferiore, medio e superiore).

Il numero dei periodi per ciascuna scuola e la durata dei periodi medesimi vengono determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Oltre che nelle scuole principali di cui al 1 comma l'insegnamento nell'Istituto Musicale Sammarinese viene impartito nei corsi complementari, la cui durata ed obbligatorietà in relazione alla scuola principale viene determinata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Possono infine istituirsi corsi straordinari di propedeutica alla musica per gli alunni di pre-media, di preparazione allo strumento principale, ed altri insegnamenti speciali e di sostegno la cui finalità tecnico - artistica sia di reale compendio alla formazione e preparazione degli alunni dell'Istituto Musicale Sammarinese.

Art.11

Sono previsti esami di ammissione, di conferma, di compimento di periodo per le materie principali e di licenza per le materie complementari.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Art.12

Il patrimonio dell'Istituto Musicale Sammarinese è costituito:

- a. dai contributi finanziari dello Stato;
- b. dai beni mobili (arredi e strumenti musicali) in proprietà a qualsiasi titolo;
- c. dai proventi di convenzioni, contributi scolastici, donazioni.

Il contributo dello Stato figura in apposita voce del Bilancio dello Stato sotto il capitolo relativo al Dicastero Pubblica Istruzione e Cultura.

Art.13

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 26 settembre 1994/1694 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Fausto Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari